

REGOLAMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLA NAVIGAZIONE LOCALE NELLA LAGUNA VENETA

PROPOSTA DI MODIFICA ART. 39 *Limiti di velocità* in recepimento delle novità introdotte dal Codice della Strada - decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. - all'art. 11 che di seguito si riporta:

Art. 11

Accertamento delle violazioni della velocità nella navigazione

1. *In considerazione dell'esigenza della salvaguardia di Venezia e della sua laguna, per l'accertamento dell'inosservanza dei limiti di velocità nelle vie d'acqua di cui all'[articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 366](#), possono essere utilizzate, anche per la determinazione della velocità media su tratti determinati, apparecchiature di rilevamento approvate od omologate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o da idoneo ente dallo stesso vigilato.*

2. *In via sperimentale, nelle more della conclusione della procedura di approvazione od omologazione, per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere utilizzate apparecchiature di rilevamento della velocità di navigazione, previa istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti corredata di una relazione tecnica e delle certificazioni di enti riconosciuti o di laboratori autorizzati, attestanti le prove alle quali le apparecchiature sono state sottoposte, nonché di ogni altro elemento idoneo a dimostrare l'utilità e l'efficienza delle stesse.*

3. *Al valore della velocità rilevato mediante le apparecchiature di cui ai commi 1 e 2 si applica una riduzione pari al 10 per cento con un minimo di 2 chilometri orari, che comprende anche la tolleranza strumentale.*

4. *Gli organi accertatori possono utilizzare le apparecchiature di cui al presente articolo anche senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, purché la violazione sia documentata con sistemi fotografici, videografici o analoghi che, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, consentano di accertare, anche successivamente, i fatti, le circostanze e il responsabile dell'illecito amministrativo, compresi i dati identificativi del mezzo nautico.*

5. *Al fine dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al presente articolo e dell'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#). L'utilizzo delle apparecchiature di cui ai commi 1 e 2 è reso noto al pubblico esclusivamente mediante previsione nei provvedimenti che fissano i limiti di velocità.*

Pertanto la proposta di modifica del citato Regolamento è la seguente:

VIGENTE	PROPOSTA MODIFICA
1. Ai soli fini della salvaguardia dell'ambiente urbano e lagunare, in relazione agli effetti del moto ondoso, la velocità massima delle unità a motore non può superare in via generale: a) Il valore stabilito per il singolo tratto, definito in relazione alle condizioni ambientali e di traffico prevalenti, tra i seguenti: 5 – 7 – 8 – 9 – 10 - 11 – 14 – 20 km/h; b) l'eventuale limite individuale di velocità se inferiore a quello vigente. 2. Il superamento della velocità consentita è assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 1174, comma 2, del codice della navigazione ovvero ai sensi dell'art. 53 comma 3 del D. Lgs. 171/2005 nel caso di unità da diporto. 3. Deroche in aumento ai suddetti limiti possono essere previste, su tratte particolari, per i servizi	1. Ai soli fini della salvaguardia dell'ambiente urbano e lagunare, in relazione agli effetti del moto ondoso, la velocità massima delle unità a motore non può superare in via generale: a) Il valore stabilito per il singolo tratto, definito in relazione alle condizioni ambientali e di traffico prevalenti, tra i seguenti: 5 – 7 – 8 – 9 – 10 - 11 – 14 – 20 km/h; b) l'eventuale limite individuale di velocità se inferiore a quello vigente. 2. Il superamento della velocità consentita è assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 1174, comma 2, del codice della navigazione ovvero ai sensi dell'art. 53 comma 3 del D. Lgs. 171/2005 nel caso di unità da diporto. 3. Deroche in aumento ai suddetti limiti possono essere previste, su tratte particolari, per i servizi

pubblici di linea, qualora si rendano necessarie per garantire l'efficienza e l'efficacia del servizio e non venga compromessa la sicurezza dell'ambiente e della navigazione, in relazione alle caratteristiche tecniche e di esercizio dei mezzi impiegati: a tal fine, gli enti competenti provvedono di concerto all'approvazione degli orari di servizio delle linee di navigazione che interessano le rispettive acque. 4. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti competenti possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti diversi da quelli di cui al comma 1, in determinati canali e zone o tratti di canali, quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 lo renda opportuno, previo accordo con gli altri enti competenti in materia di navigazione lagunare. Gli enti competenti hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venire meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. 5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall'articolo precedente. E' fatto obbligo comunque di osservare i limiti di velocità specificatamente indicati da apposita segnaletica posta in sito. 6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonché le registrazioni del sistema di rilevamento e controllo della navigazione lagunare effettuate presso i posti di controllo delle forze di polizia della navigazione.	pubblici di linea, qualora si rendano necessarie per garantire l'efficienza e l'efficacia del servizio e non venga compromessa la sicurezza dell'ambiente e della navigazione, in relazione alle caratteristiche tecniche e di esercizio dei mezzi impiegati: a tal fine, gli enti competenti provvedono di concerto all'approvazione degli orari di servizio delle linee di navigazione che interessano le rispettive acque. 4. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti competenti possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti diversi da quelli di cui al comma 1, in determinati canali e zone o tratti di canali, quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 lo renda opportuno, previo accordo con gli altri enti competenti in materia di navigazione lagunare. Gli enti competenti hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venire meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. 5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall'articolo precedente. E' fatto obbligo comunque di osservare i limiti di velocità specificatamente indicati da apposita segnaletica posta in sito. 6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonché le registrazioni del sistema di rilevamento e controllo della navigazione lagunare effettuate presso i posti di controllo delle forze di polizia della navigazione. 6. La misurazione della velocità delle imbarcazioni a motore in acqua potrà essere effettuata attraverso l'utilizzo di apparecchiature di rilevamento così come previsto dall'art. 11 della legge 25 novembre 2024, n. 177
---	--

PROPOSTA DI MODIFICA ART. 39 Limiti di velocità e ART. 68 Sanzioni amministrative – correzione mero errore materiale

Richiamato il DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2005, n. 171, ed in particolare i commi 3 e 4 dell'art. 53 **“Violazioni commesse con unità da diporto”** :

3. *Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto che non è in regola con quanto stabilito all'articolo 17 in materia di trascrizione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1033 euro.*

4. *Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chiunque nell'utilizzo di un'unità da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento, o un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale, ivi comprese le lagune, delle acque interne e dei porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 276 euro a 1377 euro. Se il fatto è commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà.*

Richiamato inoltre il citato art. 17 del medesimo Decreto, richiamato al comma 3 sopra riportato:

Disposizioni per la pubblicità degli atti relativi alle unità da diporto

1. *Per gli effetti previsti dal [codice civile](#), gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali su unità da diporto soggette ad iscrizione ai sensi del presente decreto legislativo sono resi pubblici, su richiesta avanzata dall'interessato, entro sessanta giorni o, se l'interessato è residente all'estero, entro centoventi giorni dalla data dell'atto, mediante trascrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ed annotazione sulla licenza di navigazione.*

2. *La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicità, rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED), sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di **((sessanta giorni))***

3. *Accertata una violazione in materia di pubblicità di cui al comma 1, ne è data immediata notizia all'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) che, previa presentazione allo Sportello telematico del diportista (STED) da parte dell'interessato della nota di trascrizione e degli altri documenti prescritti dalla legge, nel termine di dieci giorni dalla data dell'accertamento regolarizza la trascrizione. Ove l'interessato non vi provveda nel termine indicato l'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) dispone il ritiro della licenza di navigazione.*

4. *Per gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di cui al comma 1, posti in essere fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si procede, su richiesta dell'interessato avanzata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo e senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.*

4-bis. *Non si applica il termine di cui al comma 1 per la dichiarazione e la revoca di armatore.*

tutto ciò premesso

si rileva l'errore materiale agli artt.:

- 39 comma 2 - *Limiti di velocità*
- 68 comma 1 - *Sanzioni amministrative*

del Regolamento, essendo stato citato erroneamente il comma 3 dell'art. 53 , anziché l'art. 4, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, trattando gli stessi violazioni *“nell'utilizzo di un'unità diporto”, di “una disposizione di legge o di regolamento, o un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale, ivi comprese le lagune, delle acque interne e dei porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione”.*

Pertanto la proposta di modifica del citato Regolamento è la seguente:

VIGENTE		PROPOSTA MODIFICA	
Art. 39 comma 2 - <i>Limiti di velocità</i>			
2. Il superamento della velocità consentita è assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 1174, comma 2, del codice della navigazione ovvero ai sensi dell'art. 53 comma 3 del D. Lgs. 171/2005 nel caso di unità da diporto.		2. Il superamento della velocità consentita è assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 1174, comma 2, del codice della navigazione ovvero ai sensi dell'art. 53 comma 3 4 del D. Lgs. 171/2005 nel caso di unità da diporto.	
Art. 68 comma 1 - <i>Sanzioni amministrative</i>			
1. Le violazioni alle norme di comportamento di cui al titolo IV, in base alle specifiche ordinanze emanate dalle autorità competenti, sono sanzionate ai sensi dell'articolo 1174, comma 2, del codice della navigazione, ove il fatto non costituisca violazione in materia di sicurezza della navigazione ovvero ai sensi dell'art. 53 comma 3 del D. Lgs. 171/2005 nel caso di unità da diporto.		1. Le violazioni alle norme di comportamento di cui al titolo IV, in base alle specifiche ordinanze emanate dalle autorità competenti, sono sanzionate ai sensi dell'articolo 1174, comma 2, del codice della navigazione, ove il fatto non costituisca violazione in materia di sicurezza della navigazione ovvero ai sensi dell'art. 53 comma 3 4 del D. Lgs. 171/2005 nel caso di unità da diporto.	